

**CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, DELLA L.R. 33/2015
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera f), della L.R. 33/2015)**

Chiunque intenda procedere a interventi strutturali nelle zone sismiche 2 è tenuto a presentare istanza di autorizzazione, debitamente sottoscritta dal titolare della pratica sismica o dal procuratore speciale di sua nomina, all'autorità competente in materia sismica, consegnando la documentazione allo Sportello Unico dell'Edilizia (di seguito, SUE) di riferimento. Nell'allegato E "Contenuto minimo della documentazione" è riportata la documentazione minima relativa all'istanza. Il SUE, come stabilito all'art. 6, comma 2, della L.R. 33/2015, provvede, entro 5 giorni, a trasmettere all'autorità competente copia della stessa, unitamente agli allegati.

Nell'istanza di autorizzazione sono indicati i dati anagrafici e fiscali del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore, del legale rappresentante in caso di società, nonché del collaudatore nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 2, della L.R. 33/2015, è presentata prima dell'avvio dei lavori, ivi comprese le varianti definite all'allegato D "Modalità e criteri per l'individuazione delle varianti", al SUE competente per territorio.

Fatto salvo quanto previsto per le opere pubbliche, l'istanza, redatta sulla base del modulo 1 di cui all'allegato B "Linee di indirizzo e coordinamento", può essere effettuata:

- a. dal titolare del permesso di costruire o da chi abbia titolo per richiederlo ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 380/2001;
- b. dal richiedente il titolo abilitativo;
- c. dal proprietario dell'immobile oggetto dei lavori.

I soggetti di cui sopra possono conferire una procura speciale, redatta secondo il modulo 5 di cui all'allegato B "Linee di indirizzo e coordinamento", al progettista o altro professionista competente, coinvolto nell'intervento, per la compilazione del modulo di istanza di autorizzazione, per il ricevimento delle comunicazioni relative al procedimento e per la firma digitale dei documenti trasmessi telematicamente.

L'istanza è corredata della documentazione di cui all'allegato E "Contenuto minimo della documentazione".

L'ufficio competente al ricevimento dell'istanza di autorizzazione, qualora non coincida con l'ufficio competente al rilascio della medesima ai sensi dell'art. 2 della L.R. 33/2015 (v. art. 6, comma 2, della L.R. 33/2015), trasmette a quest'ultimo, entro 5 giorni dal ricevimento, copia dell'istanza e della documentazione pervenuta a corredo.

Al ricevimento dell'istanza, l'ufficio competente avvia il procedimento per l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sismica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001.

L'istruttoria comporta preliminarmente la verifica della completezza, coerenza e regolarità della documentazione, come descritto nell'allegato C "Modalità di attuazione del sistema informativo integrato", attraverso l'utilizzo del Sistema Informativo Integrato.

Ad esito positivo della verifica di cui sopra, l'ufficio competente procede all'esame dei contenuti della documentazione presentata, con particolare riferimento alla:

- completezza dei contenuti della documentazione presentata;
- adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità geologica del sito nel rispetto delle norme geologiche di piano;
- congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, viene rilasciata l'autorizzazione sismica ovvero comunicato il diniego motivato, con contestuale archiviazione dell'istanza presentata.

Il provvedimento riporta le eventuali condizioni e le prescrizioni cui è subordinata l'autorizzazione sismica.

Il termine di 60 giorni può essere sospeso o interrotto ai sensi della L.R. 1/2012.

Qualora l'istanza non sia perfezionata entro il suddetto termine, la stessa non verrà accolta.

Dal momento del rilascio dell'autorizzazione possono essere iniziati i lavori, fatti salvi gli adempimenti relativi alle nomine del costruttore e del collaudatore.

Tutti gli adempimenti descritti sono effettuati anche con riferimento alle varianti al progetto autorizzato.

Completate le opere strutturali, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) ed al collaudatore, che provvede ad effettuare il collaudo statico dell'opera. Il certificato di collaudo statico, quando depositato, tiene luogo dell'attestato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Dovranno, pertanto, essere allegati alla documentazione:

- a. la comunicazione attestante il completamento delle opere strutturali;
- b. il certificato di collaudo.